

TAR Campania – Sezione V – sentenza n. 924 dell'11 febbraio 2021

SINDACATO: LA OMESSA CONVOCAZIONE ALLE TRATTATIVE, PER MANCATA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'AIR, VA PROPOSTA AL GO

L'articolo 63 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come successivamente più volte modificato, rubricato "Controversie relative ai rapporti di lavoro", al comma 3, dispone testualmente che: "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto".

La controversia in esame involge la specifica procedura di contrattazione conclusa con l'Accordo Integrativo Regionale del 17.11.2020, non sottoscritto dall'O.S. ricorrente, la quale coi primi due motivi ha lamentato, in particolare, la mancata convocazione alla Delegazione Trattante del 17 novembre 2020.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5092 del 2020, proposto da

S.N.A.M.I. - Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani - Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gambacorta, con domicilio digitale pec.: luigi.gambacorta@ordineavvocatiarianoirpino.org;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, dell'Avvocatura Regionale, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, pec: ml.schianodicolella@pec.regione.campania.it;

nei confronti

Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Riolo, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Eurialo n. 46, pec: francesca.riolo@avvocaticrotone.legalmai.it;

Asl Avellino, Asl Benevento 1, Asl Salerno, Asl Napoli 1 Centro, Asl Napoli 2 Nord, Asl Napoli 3 Sud, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

a) dell'Accordo Integrativo Regionale del 17 novembre 2020, siglato in attuazione dell'ACN Stralcio per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 ottobre 2020

(reso esecutivo in data 30 ottobre 2020 mediante intesa in Conferenza Stato Regioni, Rep. Atti n. 177/CSR), approvato dalla Delegazione Trattante della Medicina Generale nella riunione del 17 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 238 del 7.12.2020 in allegato alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 540 del 2.12.2020;

b) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 540 del 2.12.2020 di “Presenza d’atto” dell’Accordo Integrativo Regionale siglato il 17 novembre 2020;

c) della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 542 del 2.12.2020 avente ad oggetto: “Integrazione DGR n. 475 del 3.11.2020. Percorso di Gestione Territoriale dei casi e dei contatti CoViD-19”, in uno al documento “Percorso di Gestione Territoriale dei casi e dei contatti CoViD-19”, nonché all’Allegato A “Indicazioni per la durata di isolamento e quarantena”, all’Allegato B “Fac simile di attestazione di fine isolamento”, all’Allegato C “Fac simile di attestazione di fine quarantena” e all’Allegato D “Modello di rilevazione per censimento delle USCA per le ASL”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;

Relatore il cons. Pierluigi Russo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni in materia di emergenza covid-19;

1. Col ricorso in epigrafe il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.) - Campania ha impugnato l’Accordo Integrativo Regionale del 17 novembre 2020, siglato in attuazione dell’ACN Stralcio per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 ottobre 2020 (reso esecutivo in data 30 ottobre 2020 mediante intesa in Conferenza Stato Regioni, Rep. Atti n. 177/CSR), approvato dalla Delegazione Trattante della Medicina Generale nella riunione del 17 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 238 del 7.12.2020 in allegato alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 540 del 2.12.2020 (anch’essa gravata unitamente alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 542 del 2.12.2020).

A sostegno della domanda di annullamento, lo S.N.A.M.I. ha formulato i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale stralcio per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 28 ottobre 2020 – Falsa ed erronea applicazione dell’art. 22, comma 10, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti

con i Medici di Medicina Generale – Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento ex art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per arbitrarietà e violazione del principio di affidamento e di trasparenza – Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria e per ingiustizia manifesta;

2) Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento ex art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per arbitrarietà e violazione del principio di affidamento e di trasparenza – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.L. n. 14/2020 e dell'art. 4-bis del D.L. n. 18/2020 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della Costituzione – Eccesso di potere per arbitrarietà e violazione del principio di affidamento e di trasparenza – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta;

4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 e 3, dell'ACN stralcio del 28 ottobre 2020 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento ex art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per difetto di potere, per difetto di attività istruttoria e per ingiustizia manifesta.

2. Nel costituirsi in giudizio, sia la Regione Campania che l'ASL Caserta hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione del g.a..

3. All'odierna camera di consiglio dell'11 gennaio 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti stabiliti dall'art. 60 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Invero, l'articolo 63 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come successivamente più volte modificato, rubricato "Controversie relative ai rapporti di lavoro", al comma 3, dispone testualmente che: "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto".

La controversia in esame involge la specifica procedura di contrattazione conclusa con l'Accordo Integrativo Regionale del 17 novembre 2020, non sottoscritto dall'O.S. ricorrente, la quale coi primi due motivi ha lamentato, in particolare, la mancata convocazione alla Delegazione Trattante del 17 novembre 2020.

Come condivisibilmente rilevato dalle Amministrazioni resistenti, il ricorso in esame rientra pertanto nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del già citato articolo 63, comma 3, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165.

Sul punto va richiamata la sentenza della Cassazione civ., Sez. Unite, 7.01.2014, n. 67, secondo la quale "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto

l'impugnazione dell'Accordo provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dell'11 febbraio 2007, stipulato tra le organizzazioni sindacali e la Provincia di Bolzano (e relativo all'erogazione delle prestazioni assistenziali), per asserito contrasto con le disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale della medesima categoria del 25 gennaio 2005, difettando un profilo di oggettivo rilievo pubblicistico e dovendosi applicare l'art. 63, comma terzo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le controversie in cui venga in contestazione la validità o l'efficacia di determinate clausole collettive”.

Va peraltro aggiunto che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 7.07.2009, n. 15847; Consiglio di Stato, sez. III, 4.06.2012, n. 3291; id., sez. V, 5.12.2014 n. 6016 e 8.07.2015 n. 3405; TAR Campania, Napoli, sez. V, 13.02.2012, n. 742 e 12.01.2017, n. 713), il rapporto intercorrente tra le AA.SS.LL. e il medico c.d. a rapporto convenzionale, anche in seguito all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha natura libero professionale, per cui, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la cognizione sulle relative controversie rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. In tale ottica, si è chiarito che i rapporti tra medici convenzionati esterni e l'ASL, disciplinati dall'art. 48, l. 23 dicembre 1978 n. 833 (e successivamente dall'art. 8, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502) e dagli accordi collettivi nazionali, stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Ssn di tutela della salute pubblica, sono rapporti di lavoro "parasubordinati", che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole o degradandole ad interessi legittimi. Ne deriva che, una volta costituito detto rapporto di lavoro, le controversie che hanno ad oggetto i diritti dei quali si lamenta la lesione da parte della ASL o della Regione, appartengono alla giurisdizione del g.o., la quale non trova deroga a favore del g.a. neanche nel caso in cui la domanda denunci l'illegittimità di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla p.a., spettando al g.o. la loro eventuale disapplicazione.

In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito TAR.

In applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 104/2010, va dunque indicato il giudice ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione per la controversia, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In relazione alla natura della controversia il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Il contributo unificato resta definitivamente a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2021, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, dell'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese,	Presidente
Pierluigi Russo,	Consigliere, Estensore
Fabio Maffei,	Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Pierluigi Russo Maria Abbruzzese